

numero			Bellinzona
4224	sb	18	1 settembre 2009

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

All'
Ufficio federale della migrazione
Stato maggiore Affari giuridici
a.c.a. sig.ra Sandrine Favre
3003 Berna

**Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento della biometria nei permessi di soggiorno per stranieri (Sviluppo dell'acquis di Schengen)
Procedura di consultazione**

Gentile signora Favre,

in relazione alla procedura di consultazione concernente il Decreto federale citato, promossa dal Dipartimento federale di giustizia e polizia con specifico scritto del 24 giugno 2009, ci preghiamo comunicarle quanto segue.

Il 21 maggio 2008, il Consiglio dell'UE ha notificato alla Svizzera l'adozione del regolamento (CE) n. 380/2008 del 18 aprile 2008 teso a determinare gli elementi di sicurezza e gli identificatori biometrici che gli Stati membri devono utilizzare nel modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi.

L'introduzione della biometria, nei permessi di soggiorno per stranieri di Paesi terzi, necessita di por mano a talune modifiche della Legge sugli stranieri (LStr; RS 142.20) e della Legge federale del 20 giugno 2003 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA; RS 142.51).

Concretamente, per quanto riguarda la LStr, si tratta di modificare il vigente art. 41 concernente le "carte di soggiorno" prevedendo la possibilità che le stesse possano essere munite di un microchip contenente l'immagine digitalizzata del volto e le impronte digitali del titolare (cpv. 4, 5 e 6).

Inoltre, riprendendo quanto già previsto dalla Legge federale sui documenti d'identità relativamente al rilascio dei passaporti biometrici, sono stati stilati i nuovi art. 41a (sicurezza e lettura del microchip), 41b (servizi preposti all'allestimento della carta di soggiorno biometrica), 102a (dati biometrici per carte di soggiorno) e da ultimo l'art. 102b (controllo dell'identità mediante la carta di soggiorno biometrica).

Per quanto riguarda più specificatamente la LSISA, base legale per introdurre un sistema di informazione che serve al trattamento uniforme dei dati relativi all'identità degli stranieri e dei richiedenti l'asilo, abbiamo preso atto che sono necessari degli adattamenti degli art. 3 (scopo del sistema d'informazione) e 4 (contenuto del sistema d'informazione) rispettivamente l'introduzione di un nuovo art. 7a (trattamento e accesso ai dati biometrici concernenti la carta di soggiorno).

Rileviamo come per i Cantoni le conseguenze di questi adattamenti non possono essere ancora completamente valutabili poiché diversi dettagli essenziali, come la cerchia delle persone che riceverà un permesso per stranieri biometrico o l'ammontare delle tasse per l'applicazione della biometria e per l'allestimento dei permessi, saranno regolati solo in seguito a livello di ordinanza, anche se su questi temi alcune preliminari indicazioni possono già essere desunte dal rapporto esplicativo (cfr. cifra 2.2.1 pag. 4 e 5 rispettivamente cifra 3.2 pag. 16). Sottolineiamo che questo nuovo onere a carico dei Cantoni deve essere integralmente coperto dalle tasse richieste ai cittadini stranieri degli Stati terzi.

Con soddisfazione abbiamo preso atto che per semplificare, in modo particolare, il lavoro delle autorità cantonali, i dati biometrici saranno rilevati di regola ogni 5 anni, con l'obbligo comunque per lo straniero che intende rinnovare il proprio permesso di soggiorno di presentarsi personalmente presso il competente Ufficio cantonale degli stranieri in modo da poterne accertare l'identità sulla base di un documento di legittimazione ufficiale.

In quest'ambito ci permettiamo sottoporvi la seguente richiesta.

Ai Cantoni deve essere lasciata la libera scelta in merito all'ufficio a cui sarà affidato il compito di rilevare i dati biometrici e registrarli nel sistema federale.

Al riguardo pensiamo esplicitamente agli uffici dei passaporti.

Infatti i funzionari di tali uffici saranno particolarmente cogniti riguardo all'utilizzo di queste sofisticate apparecchiature, tenuto conto che dal 1. marzo 2010 il rilascio dei passaporti potrà essere fatto solo in forma biometrica.

Questa possibilità ha anche il pregio, quantomeno per il nostro Cantone, di semplificare le procedure e l'organizzazione interna della Sezione dei permessi e dell'immigrazione.


Al di là delle due richieste che precedono (tasse rispettivamente autorità competente) vi comunichiamo di non avere osservazioni in merito agli articoli sottoposti in procedura di consultazione.

Infatti i contenuti degli stessi sono la diretta conseguenza della firma degli Accordi bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino e conseguente recepimento degli specifici regolamenti, e non intaccano nel contempo la politica del nostro Paese in merito ai cittadini stranieri provenienti da Stati terzi.

Voglia gradire, gentile signora Favre, i nostri migliori saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



G. Gendotti

Il Cancelliere:



G. Gianella

Copia per conoscenza a:

- Deputazione ticinese alle Camere federali
- Divisione degli interni, Residenza
- Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Residenza